



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Disciplina IVA Enti associativi non commerciali – Decreti legge n.146/2021 e n.215/2023

Il Decreto legge n.146/2021, all'art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto alcune disposizioni destinate a cambiare la disciplina fiscale IVA degli enti associativi non commerciali. Le disposizioni di modifica avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, sono poi state prorogate al 1° luglio 2024 e da ultimo, con il Decreto legge n.215/2023 (cd *Milleproroghe*), l'entrata in vigore è slittata al 1° gennaio 2025.

Le modifiche alla disciplina IVA applicabile agli Enti associativi derivano dalla procedura di infrazione n.2008/2010 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112/CE.

L'art. 5 del DL n.146/2021, al fine di superare le censure sollevate in sede comunitaria, ridefinisce il trattamento impositivo di alcune operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo, con passaggio dall'attuale regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA a quello di esenzione. Pertanto, dal 1° gennaio 2025 gli Enti associativi saranno tenuti quantomeno ad aprire una posizione IVA.

Il nuovo regime IVA renderà, pertanto, le operazioni prima escluse dal campo IVA, in buona parte, esenti IVA e, in altra parte, imponibili.

Viene modificato l'art. 4 DPR IVA, stabilendo che vengono ora ricomprese tra le cessioni effettuate nell'esercizio di impresa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

Contestualmente alla riconduzione nell'ambito di applicazione dell'IVA di determinate operazioni, sono state introdotte alcune nuove fattispecie di esenzione IVA modificando l'art. 10 del DPR IVA ed in particolare saranno esenti le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Il mutato quadro normativo interesserà migliaia di associazioni ed anche quelle del nostro settore e comporterà un notevole aggravio in termini di adempimenti formali.

Si fa riserva di ritornare sull'argomento per comunicare ulteriori aggiornamenti.

Rif. 97 – 2024

